

Oggetto: Nota integrativa – valutazione previsionale di impatto acustico – Legge Quadro n. 447/1995

La presente nota integrativa riguardante la valutazione di impatto acustico previsionale è elaborata a seguito di ricevimento della NOTA/CORRISPONDENZA prot. n.2018/0042578 del 22/05/2018 da parte della Provincia di Treviso, con oggetto: "Ditta ZANNONI SCAVI S.R.L. - Rinnovo e modifica dell'autorizzazione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi a Sernaglia della Battaglia (TV) Rinnovo SCREENING VIA ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4/2016 - RICHIESTA INTEGRAZIONI."

"La nota richiamata, relativamente alla componente ambientale del rumore, chiede di integrare la documentazione di impatto acustico datata 28 Febbraio 2018, provvedendo ad chiarire aspetti riguardanti il ricettore abitativo più prossimo all'attività."

La nota recita quanto segue:

... "sulla base dell'esito dei rilievi strumentali effettuati in prossimità dell'abitazione, il livello di rumore ambientale misurato in facciata dell'abitazione è risultato pari a 55,2 dB(A), mentre il livello di rumore residuo è risultato pari a 42,5 dB(A).

L'art. 4 del DPCM 14/11/1997 stabilisce che il livello differenziale di immissione, differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (con sorgente sonora disturbante in funzione) e quello del rumore residuo (con sorgente sonora disturbante spenta), non debba superare i 5 dB in periodo diurno, indipendentemente dalla classificazione acustica del territorio comunale. La precedente disposizione non si applica, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile, nel caso in cui il rumore misurato a finestre aperte sia nel periodo diurno inferiore a 50 dB(A).

Nel caso in esame, il livello differenziale è pari a circa 13 dB e la conclusione di non applicabilità del criterio differenziale si basa sul presupposto del rispetto della soglia di 50 dB(A), a finestre aperte, al di sotto della quale, in base al comma 2 dell'art. 4 del citato articolo, ogni effetto del rumore è da considerarsi trascurabile.

Dato che un'attenuazione di 5 dB dovuta al foro finestra (passaggio dalla facciata all'interno dell'abitazione) è un dato medio non sempre verificato, e tenuto inoltre conto dell'incertezza nella misura del livello di rumore ambientale, sicuramente non inferiore a 1 dB, si chiede di fornire maggiore evidenza dell'effettivo rispetto dei limiti relativamente alle immissioni di rumore all'interno del suddetto ricettore abitativo."....

In merito alla richiesta, si precisa quanto di seguito riportato:

- l'indagine fonometrica è stata condotta, in un momento di massima operatività dell'attività dell'impianto con frantumazione e movimentazione materiali (materie prime) e loro redistribuzione nell'area di stoccaggio sui vari cumuli localizzati in diverse parti del sito stesso;

STUDIO DOTT.FIER e ASSOCIATI S.a.s. Sernaglia della Battaglia (TV)	NOTA INTEGRATIVA	Ottobre 2018
	Valutazione previsionale di impatto acustico Legge Quadro n. 447/1995	

- l'indagine fonometrica condotta riporta i dati seguenti:
 - valori di emissione pari a 55,2 dB(A) (*misurato*);
 - immissioni pari a 51,2 dB(A) (*calcolato*);

entrambi i valori sono stati determinati al perimetro dell'impianto in direzione del ricettore (nota tabella pag.18 *Posizione di monitoraggio –Lato Nord –Ovest perimetro impianto fronte ricettore*).

Pertanto s'rettifica l'affermazione riportata nella nota provinciale di cui all'oggetto *che l'esito dei rilievi strumentali effettuati in prossimità dell'abitazione, il livello di rumore ambientale misurato in facciata dell'abitazione è risultato pari a 55,2 dB(A), mentre il livello di rumore residuo è risultato pari a 42,5 dB(A).*

A tal proposito si evidenzia che:

- *anche se non esplicitamente riportato, graficamente, la facciata dell'abitazione del ricettore più prossimo, considerato, dista dal perimetro aziendale circa m 52,0 (in corrispondenza del punto di rilevazione fonometrica);*
- *in fase di calcolo e valutazione dei risultati dell'indagine, alla luce delle diverse localizzazioni delle sorgenti sonore attive e mobili, si è considerata ed individuata la rumorosità dell'impianto come sorgente puntiforme posta a circa m 60,0 dal punto di misura sopra richiamato;*
- *la considerazione precedente ha permesso quindi di calcolare il contributo sonoro prodotto ad una certa distanza da una sorgente puntiforme (dimensioni spaziali trascurabili) e campo libero (sorgente isolata e assenza di ostacoli), conoscendo il livello sonoro dovuto alla medesima sorgente ad un'altra distanza utilizzando la seguente formulazione:*

$$L_{eq} = L_{rif} - 20 \cdot \log_{10}(r/r_{rif})$$

- *si precisa altresì che, comunque, da alcuni mesi l'azienda in previsione della chiusura dell'attività, dell'adeguamento e della sistemazione del sito stesso ha ridotto drasticamente l'operatività.*

Concludendo, quindi:

1. **si precisa e rettifica che il punto di misurazione fonometrica è localizzato non in prossimità della facciata, bensì sul confine del sito della ditta Zannone Scavi S.r.l.(Posizione di monitoraggio –Lato Nord –Ovest perimetro impianto fronte ricettore);**
2. **sulla base dell'esito dei rilievi strumentali e dei calcoli effettuati, il criterio dei limiti differenziali non è applicabile, poiché ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile essendo il livello di rumore ambientale a finestre aperte inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno.**

Sernaglia della Battaglia, 4 Ottobre 2018

Il Tecnico Competente in acustica
Dott. Fier Roberto

